

**Dichiarazione anagrafica per la costituzione di una convivenza di fatto
(Art. 1, commi 36 seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76)**

I SOTTOSCRITTI

Cognome			
Nome			
Data di nascita	Sesso OM OF	Luogo e Stato di nascita	
Cittadinanza	Codice Fiscale		
Telefono/cellulare			
E-mail/ Pec			

Cognome			
Nome			
Data di nascita	Sesso OM OF	Luogo e Stato di nascita	
Cittadinanza	Codice Fiscale		
Telefono/cellulare			
E-mail/ Pec			

Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76

DICHIARANO

- di essere residenti in questo Comune e coabitanti in

Comune		Provincia	
Via/Piazza		Numero civico	
Scala	Piano	Interno	

- di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ai sensi dell'art. 1 comma 36 della Legge n. 76/2016;

- di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone.

Il Sottoscritto/La sottoscritta dichiara di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile alla rubrica "Privacy" pubblicata sul sito internet di questo comune e è nei locali del Municipio.

Allegano copia di un valido documento d'identità di entrambi.

RACINES	
(luogo)	(data)

--	--

(firma dei dichiaranti)

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Racines, Racines di Fuori/Stanghe n. 1 – 39040 Racines (BZ) ovvero inviato raccomandata, per fax al n. 0472 756974 o per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale da entrambi i sottoscrittori e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC all'indirizzo info@racines.it o ratschings.racines@legalmail.it;
- che entrambi i sottoscrittori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, ella carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d'identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC all'indirizzo info@racines.it o ratschings.racines@legalmail.it.

LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76

CONVIVENZA DI FATTO - DEFINIZIONE:

due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla nuova legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

- *hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, c. 38);*
- *in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1, c. 39);*
- *ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, c. 40 e 41);*
- *vedono riconosciuti diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1, c. da 42 a 45);*
- *in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto, è possibile la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto (art. 1, c. 44);*
- *inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1, c. 45);*
- *vedono riconosciuti diritti nell'attività di impresa (art. 1, c. 46);*
- *possono essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata o abbia ridotte capacità di autonomia personale (art. 1, c. 47 e 48);*
- *in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1, c. 49).*